

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(ALTISSIMO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 SETTEMBRE 1984

Prolungamento del periodo di tempo per il quale il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può determinare l'importo dei caricamenti sui premi dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti in misura percentuale superiore a quella prevista dall'articolo 14-ter, primo comma, del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39

ONOREVOLI SENATORI. — A partire dalla seconda metà degli anni '70, uno dei problemi e degli obiettivi più importanti che l'autorità di Governo preposta al settore assicurativo ha dovuto affrontare è stato quello del risanamento del mercato assicurativo, soprattutto nel settore dell'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

Come è stato messo in evidenza anche nella relazione del Comitato paritetico bicamerale che ha condotto l'indagine conoscitiva sull'assicurazione obbligatoria degli autoveicoli (v. Doc. XXXIV, n. 4, del Senato - VIII legislatura), negli anni immediatamente successivi all'introduzione dell'obbligo assicurativo sono entrate sul mercato numerose società non in grado di gestire regolarmente

il servizio dell'assicurazione obbligatoria, in quanto prive dei requisiti di capacità professionale e di solidità finanziaria necessari.

Ciò ha determinato la necessità di adottare gli opportuni provvedimenti per il risanamento del mercato.

D'altra parte, il numero non esiguo delle imprese che dovevano essere espulse dal mercato e l'emergere dell'esigenza che il risanamento fosse perseguito garantendo nel contempo anche gli interessi degli assicurati e dei lavoratori dipendenti delle imprese in crisi non consentivano di adottare, puramente e semplicemente, provvedimenti di liquidazione coatta.

Il decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 1978, n. 738, ha previsto e disci-

plinato un nuovo sistema di intervento nei riguardi delle imprese in crisi; sistema che si basa anche sulla fattiva collaborazione della parte sana del mercato, la quale, avvalendosi di una società finanziaria appositamente costituita (la società a responsabilità limitata SOFIGEA), ha provveduto alla costituzione di imprese di assicurazione istituzionalmente destinate a rilevare il portafoglio, il personale e l'organizzazione delle imprese poste in liquidazione coatta amministrativa.

L'intervento della SOFIGEA ha come obiettivo il recupero dell'impresa, da realizzarsi attraverso il suo risanamento, in modo da poterla reimmettere sul mercato.

La SOFIGEA ha costituito sino ad oggi sei società operative, che hanno rilevato il portafoglio ed il personale di quindici imprese poste in liquidazione coatta.

Il sistema ha dimostrato in concreto la sua validità anche sul piano del risanamento delle aziende rilevate e della loro reimmissione sul mercato. Delle sei società finora costituite, due sono state risanate e sono state cedute.

Si ritiene, quindi, che il completamento dell'opera di risanamento del mercato assicurativo debba avvenire ancora continuando ad utilizzare il meccanismo della SOFIGEA. Perchè questa possa proseguire nell'opera di risanamento delle altre aziende rilevate e continuare ad intervenire per rilevare il portafoglio ed il personale delle altre imprese che dovranno in futuro essere poste in liquidazione, occorre però modificare l'originaria disciplina, in modo da renderla più flessibile e, quindi, meglio in grado di poter essere applicata alle diverse situazioni che nella pratica si vengono a determinare.

Com'è noto, la SOFIGEA è stata costituita con il conferimento iniziale delle imprese socie, al quale si è aggiunto il particolare meccanismo di finanziamento previsto dall'articolo 14-ter del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39.

Con tale norma è stato attribuito al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato il potere di fissare, in misura non superiore al 32 per cento del premio di tariffa, i limiti minimo e massimo dell'importo dei caricamenti (i quali rappresentano la par-

te del premio che copre le spese di prestazione del servizio) nonchè il potere di stabilire, per un periodo di tempo non superiore a tre anni, il limite massimo dei caricamenti anche in misura superiore al tetto del 32 per cento, ma comunque per un importo non superiore ad un ulteriore 3 per cento, in favore delle imprese che avessero stipulato con il commissario liquidatore di un'impresa posta in liquidazione coatta convenzioni comportanti il trasferimento del portafoglio e del personale dell'impresa stessa.

La norma suindicata è stata estesa anche al sistema SOFIGEA dall'articolo 7 del decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 1978, n. 738.

Le imprese cessionarie e le società che partecipano al capitale di queste per il tramite della SOFIGEA possono, quindi, essere autorizzate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ad applicare sui premi delle loro tariffe R.C. auto il cosiddetto extracaricamento, il cui gettito viene poi versato alla SOFIGEA, la quale lo utilizza per il ripianamento delle perdite subite dalle società operative da essa controllate.

La pratica attuazione del sistema ha dimostrato che il periodo di tre anni per il quale il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può autorizzare l'applicazione dell'extracaricamento si è rivelato in diversi casi troppo breve.

È necessario, perciò, prevederne il prolungamento, in conformità a quanto è stato proposto all'unanimità dal Comitato bicamerale per l'indagine conoscitiva sull'assicurazione obbligatoria degli autoveicoli.

Con il presente disegno di legge si provvede appunto a prolungare il periodo anzidetto fino ad un massimo di sei anni.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato potrà però disporre l'applicazione dell'extracaricamento soltanto dietro richiesta motivata dell'impresa cessionaria e delle imprese che partecipano, per il tramite della SOFIGEA, al suo capitale: ciò al fine di poter valutare con il necessario rigore lo stato dell'impresa rilevata ed i relativi programmi di risanamento, da attuarsi entro precisi e ragionevoli limiti temporali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il secondo periodo del primo comma dell'articolo 7 del decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 1978, n. 738, è sostituito dai seguenti: « Nei riguardi dell'impresa cessionaria e delle imprese di assicurazione che partecipano, anche indirettamente, al suo capitale è applicabile, su richiesta motivata delle imprese stesse e per un periodo non superiore a sei anni, la disposizione dell'articolo 14-ter, secondo comma, del predetto decreto-legge. A tal fine si tiene conto delle perdite registrate nonchè delle prevedibili esigenze finanziarie dell'impresa cessionaria ».

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.